

APPROFONDIMENTO: IL SISTEMA FISCALE SEMPLIFICATO NEL 2017

La legislazione fiscale vigente della Federazione Russa (di seguito denominata “**FR**”) prevede la possibilità per le imprese contribuenti di accedere ad un regime fiscale semplificato (di seguito anche denominato “**USN**”), laddove siano integrati una serie di requisiti stabiliti dal Codice Tributario della FR.

A decorrere dall’anno 2017 la soglia massima di fatturato al di sopra della quale viene meno il diritto di applicare tale regime fiscale è stata innalzata sino all’importo (al netto dell’IVA) di 150 milioni di rubli (circa 2.400.000 euro al cambio attuale), ampliando notevolmente l’area delle imprese aventi diritto e, conseguentemente, l’impatto dell’istituto nelle strategie aziendali di ottimizzazione del carico d’imposta.

Ciò premesso, si rileva in termini generali come il sistema qui trattato possa rivelarsi particolarmente vantaggioso in caso di:

- (i) imprese costituite per la gestione di uno specifico affare i cui flussi di reddito attesi non superino l’importo di 150 milioni di rubli nel corso di un determinato periodo d’imposta;
- (ii) imprese che non svolgano attività di importazione di beni sul territorio della FR;
- (iii) imprese che erogano esclusivamente servizi professionali;
- (iv) imprese che prestino servizi di agenzia sul territorio della FR;
- (v) ogni altra impresa la cui parte preponderante dei costi non sia assoggettata ad IVA.

Effetti

L’applicazione dell’USN da parte dell’impresa esonera la stessa dall’obbligo di pagare (i) l’imposta sugli utili dell’impresa¹, (ii) l’imposta sul patrimonio dell’impresa², nonché (iii) l’imposta sul valore aggiunto (IVA)³.

Il regime fiscale semplificato prevede la possibilità per il contribuente di optare l’oggetto dell’imposta, il quale può essere costituito dal reddito oppure dal reddito ridotto dell’ammontare delle spese deducibili. Nel primo caso l’aliquota d’imposta è pari al 6%⁴, mentre nel secondo l’aliquota di imposta è pari al 15%⁵.

NOTA BENE: (a) entrambe le opzioni presuppongono l’applicazione del principio di cassa in luogo del principio di competenza (applicabile in sede di regime fiscale ordinario); (b) in caso di tassazione

¹ Viene tuttavia fatto salvo l’obbligo per l’impresa che applica l’USN di operare quale sostituto d’imposta in sede di pagamento di dividendi e/o interessi passivi.

² Viene tuttavia fatto salvo l’obbligo per le imprese che applicano l’USN di versare l’imposta sul patrimonio relativa agli immobili la cui base imponibile viene determinata in funzione del valore catastale.

³ Più nello specifico, i contribuenti che applicano il sistema fiscale semplificato non sono riconosciuti soggetti IVA., fatti salvi, ovviamente, gli obblighi di versamento dell’IVA doganale e gli obblighi verso il Fisco laddove la società operi in sede di sostituzione d’imposta.

⁴ Tuttavia gli enti federati della FR possono ridurre tale aliquota sino all’1%.

⁵ Tuttavia, gli enti federati della FR possono ridurre tale aliquota sino al 5%. L’aliquota ridotta può essere applicata nei confronti di tutti i soggetti passivi d’imposta, oppure anche solo nei confronti di determinate categorie di soggetti.

del reddito secondo l'aliquota del 6% è ammessa la detrazione dei contributi sociali sino a concorrenza del 50% dell'imposta USN dovuta; (c) in caso di tassazione del reddito ridotto dell'ammontare delle spese deducibili secondo l'aliquota del 15%, anche laddove si abbia un risultato negativo (disavanzo di gestione) è comunque dovuta un'imposta convenzionale minima pari all'1% del reddito percepito nel corso dell'esercizio; (d) in entrambe le opzioni non è consentito un riporto delle perdite.

Modalità, requisiti e limitazioni all'accesso al sistema semplificato

Le imprese che intendono applicare il sistema fiscale semplificato nel corso di un determinato esercizio finanziario sono tenute a presentare formale istanza all'organo fiscale territorialmente competente entro il 31 dicembre dell'anno precedente⁶.

L'applicazione dell'USN non è consentita *inter alia* alle seguenti imprese:

- a) imprese registrate in giurisdizioni straniere (anche laddove esse siano in possesso di Uffici di Rappresentanza o Filiali accreditati nella FR);
- b) imprese con filiali;
- c) imprese partecipate da altre imprese con quote di partecipazione superiori al 25%;
- d) imprese già operanti in regime di USN il cui reddito ecceda l'ammontare di 150 milioni di rubli nel corso del periodo d'imposta di riferimento;
- e) imprese i cui redditi nel corso dei 9 mesi dell'anno in cui abbiano presentato istanza di applicazione dell'USN abbiano superato l'ammontare complessivo di 112,5 milioni di rubli⁷;
- f) imprese il cui valore residuo delle immobilizzazioni ecceda l'ammontare di 150 milioni di rubli;
- g) imprese aventi un organico medio superiore alle 100 unità nel corso del periodo d'imposta di riferimento.

L'impresa in regime USN perde il diritto di applicare tale regime semplificato a decorrere dal trimestre in cui sia venuta meno la conformità ai requisiti sopra illustrati.

* * *

Per qualsiasi commento o chiarimento si prega di contattare

Pietro Ferrero o Nicola Ragusa

Pietro.Ferrero@carnelutti.ru

Nicola.Ragusa@carnelutti.ru

Studio Legale Carnelutti Russia

Sadovnicheskaya ul. 82, building 2, 5th entrance, Tel/fax: +7 495 7272166

La presente nota ha finalità meramente informative, è trasmessa a titolo gratuito e non deve in alcun modo essere considerata una forma di consulenza legale.

Copyright (C) 2017 Carnelutti Russia. All rights reserved.

⁶ Un'impresa neocostituita ha diritto di presentare richiesta di applicazione dell'USN entro 30 giorni di calendario dalla data di iscrizione presso l'organo fiscale. In tal caso l'applicazione dell'USN opera retroattivamente, a far data dall'iscrizione dell'impresa presso l'organo fiscale.

⁷ Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle imprese situate nel territorio della Repubblica di Crimea e di Sebastopoli.